



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 gennaio 2014 (21.01)  
(OR. en)**

**5366/14**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2014/0009 (NLE)**

---

**PESC 39  
RELEX 33  
COAFR 10  
CONUN 7  
COARM 7**

**PROPOSTA**

---

Origine:	Commissione/Alto Rappresentante
Data:	16 gennaio 2014
n. doc. Comm.:	JOIN(2014) 2 final
Oggetto:	Proposta congiunta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 234/2004 relativo a talune misure retributive nei confronti della Liberia

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione e dell'Alto Rappresentante dell'UE per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea.

---

All: JOIN(2014) 2 final



ALTA RAPPRESENTANTE  
DELL'UNIONE EUROPEA  
PER GLI AFFARI ESTERI  
E LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 16.1.2014  
JOIN(2014) 2 final

2014/0009 (NLE)

Proposta congiunta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 234/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia**

## RELAZIONE

- (1) Il regolamento (CE) n. 234/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia impone un divieto riguardante la fornitura di assistenza tecnica e finanziaria connessa ad attività militari a qualsiasi persona, entità od organismo non governativo della Liberia o per un uso in Liberia.
- (2) Il 10 dicembre 2013 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha adottato la risoluzione 2128 (2013) che conferma l'embargo imposto dal paragrafo 2 della risoluzione 1521 (2003), e modificato dai paragrafi 1 e 2 della risoluzione 1683 (2006), dal paragrafo 1, lettera b), della risoluzione 1731 (2006), dai paragrafi 3, 4, 5 e 6 della risoluzione 1903 (2009) e dal paragrafo 3 della risoluzione 1961 (2010), e che modifica gli obblighi di notifica associati.
- (3) In particolare, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso che la notifica per il materiale non letale e la formazione correlata non è più necessaria e che le autorità liberiane hanno la responsabilità primaria di notificare al comitato delle sanzioni tutte le forniture di armi letali e di materiale connesso o qualsiasi fornitura di assistenza, consulenza o formazione connessa ad attività militari o ad altre attività nel settore della sicurezza per il governo della Liberia.
- (4) Il Consiglio è in procinto di adottare una decisione che modifica la posizione comune 2008/109/PESC a tal fine.
- (5) È necessario un ulteriore intervento dell'Unione per attuare alcune di tali misure.
- (6) L'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea propongono di modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 234/2004.

Proposta congiunta di

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CE) n. 234/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la posizione comune 2008/109/PESC, del 12 febbraio 2008, concernente misure restrittive nei confronti della Liberia<sup>1</sup>,

vista la proposta congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 234/2004<sup>2</sup> del Consiglio impone un divieto generale relativo alla fornitura di consulenze tecniche, assistenza, formazione, finanziamenti e assistenza finanziaria connessi ad attività militari a qualsiasi persona, entità od organismo della Liberia.
- (2) Il 10 dicembre 2013 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha adottato la risoluzione 2128 (2013) che conferma l'embargo imposto dal paragrafo 2 della risoluzione 1521 (2003), e modificato dai paragrafi 1 e 2 della risoluzione 1683 (2006), dal paragrafo 1, lettera b), della risoluzione 1731 (2006), dai paragrafi 3, 4, 5 e 6 della risoluzione 1903 (2009) e dal paragrafo 3 della risoluzione 1961 (2010), e che modifica gli obblighi di notifica associati.
- (3) Il ... gennaio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/.../PESC<sup>3</sup>, che modifica la posizione comune 2008/109/PESC a tal fine.
- (4) Poiché alcune di queste misure rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (5) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 234/2004 del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 234/2004 è così modificato:

---

<sup>1</sup> GU L 38 del 13.2.2008, pag. 26.

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 234/2004 del Consiglio, del 10 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia e che abroga il regolamento (CE) n. 1030/2003 (GU L 40 del 12.2.2004, pag. 1).

<sup>3</sup> Decisione del Consiglio (denominazione completa), (GU L... del..., pag....).

(1) All'articolo 3, il paragrafo 1, lettera b), è sostituito da quanto segue:

“b) assistenza tecnica connessa ad equipaggiamenti non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo.”

(2) L'articolo 4 è sostituito da quanto segue:

#### “Articolo 4

Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi che intendano fornire al governo della Liberia qualsiasi assistenza relativa ad attività militari o ad altre attività nel settore della sicurezza di cui all'articolo 1 sono tenuti ad informarne in anticipo l'autorità competente, il cui sito web figura nell'allegato I, dello Stato membro in cui risiedono o sono situati. Tali notifiche devono contenere tutte le informazioni pertinenti, compresa, se del caso, l'indicazione della finalità, dell'utilizzatore finale, delle specifiche tecniche e della quantità degli equipaggiamenti da spedire, del fornitore, della data proposta per la consegna, della modalità di trasporto e dell'itinerario delle spedizioni. Una volta ricevute le informazioni pertinenti, lo Stato membro interessato, di concerto con il governo della Liberia, ne informa il comitato delle sanzioni, qualora il governo della Liberia non abbia provveduto a tale notifica conformemente al paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iii), della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2128 (2013).”

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*